




Il “consolidato fiscale” nazionale



❖ Lineamenti generali

- Riconoscimento fiscale del gruppo di imprese
- Aggregazione ragionata di imponibili, non consolidamento dei Conti Economici e successiva determinazione del carico fiscale (*neutralità fiscale*)
- Imposizione SU UN gruppo di imprese, non necessariamente SUL gruppo di imprese oggetto del bilancio consolidato

❖ Possibili modelli

■ Modello pluri-dichiarativo (*Group Contribution o Group Relief*)



Ciascuna impresa determina *autonomamente* la propria base imponibile e predispone la Dichiarazione dei Redditi, ma può beneficiare, con o senza trasferimento di fondi, degli effetti del risparmio d'imposta derivanti da altre imprese del gruppo.

■ Modello mono-dichiarativo (*Fiscal Unit*)



Vi è un *unico* imponibile e, pertanto, un'unica Dichiarazione dei Redditi nella quale vengono sommati gli imponibili delle singole imprese appartenenti al gruppo.



Modello di riferimento per l'*Italia*

❖ Fonti normative

- Legge Delega 7 aprile 2003, n. 80



Riforma del sistema fiscale statale

- D. Lgs 344 del 12 dicembre 2003



Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, con modifica del TUIR

- D. M. 9 giugno 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze



Regolamento attuativo del consolidato fiscale nazionale (art. 117-129 TUIR)

❖ Vantaggi

- Immediata compensazione tra utili e perdite fiscali delle società che optano per la tassazione di gruppo
- Compensazione crediti e debiti d' imposta tra le società incluse nel perimetro del consolidato fiscale
- Nessuna obbligazione tributaria diretta in capo al soggetto controllato

❖ Vincoli

- Validità triennale dell' opzione e perdita di alcuni vantaggi in caso di interruzione anticipata o mancato rinnovo al termine del triennio
- Responsabilità solidale di tutte le società partecipanti al consolidato per l' omesso versamento delle imposte risultanti dall' unica dichiarazione di gruppo, fatta salva la prioritaria richiesta delle stesse nei confronti della controllante
- Responsabilità solidale tra il soggetto consolidante e ciascuna società consolidata, in relazione alle maggiori somme dovute a seguito di rettifica del reddito complessivo dichiarato da ciascuna società consolidata.

❖ Ambito soggettivo (TUIR, art. 117, commi 1-2)

■ SOGGETTO CONTROLLANTE

Sono ammessi al procedimento del consolidato fiscale nazionale le società o gli enti di cui all' art. 73 del TUIR, comma 1, lettere a) e b).



Si tratta dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:

- società per azioni e società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e società di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati diversi dalle società, che hanno per oggetto esclusivo o principale l' esercizio di attività commerciali.

■ SOGGETTO CONTROLLANTE

Sono inoltre ammessi al procedimento del consolidato fiscale nazionale le società o gli enti di cui all' art. 73 del TUIR, comma 1, lettera d), subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni.



Trattasi delle società e degli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Per essere ammessi all' esercizio dell' opzione, tali soggetti devono:

- essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi;
- esercitare in Italia, mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata, una attività d' impresa ai sensi dell' art. 55 del TUIR.

■ SOGGETTI CONTROLLATI

Società di capitali

Società di diritto straniero

} *residenti in Italia*

■ ESCLUSIONI

Sono esclusi dal consolidato fiscale nazionale:

- *implicitamente*, i soggetti non assoggettati all' imposta sul reddito delle società (IRES), quali le persone fisiche (soggette all' IRPEF) e le società di persone commerciali (tassate per trasparenza in capo ai soci);
- *ai sensi del TUIR, art. 126, comma 1*, i soggetti che usufruiscono di riduzioni dell' aliquota IRES;
- *ai sensi del TUIR, art. 126, comma 2*, le società soggette a fallimento o liquidazione coatta amministrativa. Se l' esercizio dell' opzione è già avvenuto, i suoi effetti cessano dall' inizio dell' esercizio in cui è intervenuta la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.

❖ Requisito del controllo (TUIR, art. 117, comma 1)

È duplice:

**CONTROLLO
DI DIRITTO**


Art. 2359 c.c., comma 1, n. 1

**TUIR, ART. 120,
COMMA 1**

Partecipazione diretta o indiretta della controllante al *capitale sociale* e agli *utili* della controllata superiore al 50%, determinata:

- tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo (partecipazioni indirette)
- senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria della controllata, di cui all' art. 2364 c.c.

❖ Requisito del controllo - Esempi



Prima ipotesi:

A partecipa B al 70% e B partecipa C al 60%.

A può consolidare solo con B, poiché controlla, indirettamente, solo il 42% di C.

Potenzialmente possono formarsi due consolidati fiscali (A con B - B con C), però dovrà essere fatta una scelta poiché B *non può essere nel contempo controllante e controllata*

Seconda ipotesi:

A partecipa B al 70% e B partecipa C all' 80%.


A può consolidare con B e con C perché controlla, indirettamente, il 56% di C.

Terza ipotesi:


A partecipa B al 100% e B (non residente) partecipa C al 60%.

A può consolidare solo con C (controllo indiretto al 60%), anche se B è non residente.


Infatti, la norma richiede che la controllata consolidata sia residente; nessun impedimento deriva dal fatto che si frapponga una *subholding* non residente. Non è altresì richiesto che tutte le società del gruppo optino per la tassazione consolidata



Consolidato fiscale con A-B-C
anche se né A né B hanno
singolarmente il 50% in C.



Consolidato fiscale solo con A , B e D.



Consolidato fiscale con A-B-C-D.
D è controllata indirettamente da A
con il 53,9%.

❖ Esercizio dell' opzione (TUIR, art. 117, comma 1)

- L' opzione è una facoltà discrezionalmente esercitabile da parte sia della controllante sia delle singole controllate.
 - Ogni controllante valuta la propria convenienza economica all' adesione al consolidato fiscale, tenendo conto anche delle differenze tra perimetro di consolidamento civilistico e fiscale.
- L' opzione deve essere esercitata congiuntamente dalla controllante e dalle singole controllate.

❖ Effetti dell'esercizio dell'opzione (TUIR, art. 118 e 122)

- Determinazione di un reddito complessivo globale pari alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti consolidati
- Irrilevanza della percentuale di partecipazione nelle società controllate da parte della controllata → si considera sempre l'intero importo

Attenzione! Il termine “consolidato” è improprio, in quanto sottostante alla tassazione di gruppo non vi è la redazione del bilancio consolidato

- L'eventuale perdita fiscale risultante dalla somma algebrica degli imponibili deve essere portata a nuovo.

Attenzione! Le perdite fiscali relative agli esercizi ante-consolidamento possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.

Diversamente, le eccedenze di imposta riportate a nuovo relative agli esercizi ante-consolidamento possono essere utilizzate dal soggetto controllante o dal soggetto controllato cui competono.

❖ Esempi – utile d' esercizio e perdite pregresse

La società controllata nell' esercizio 2009 ottiene un risultato d' esercizio pari a 1.000.

Caso A

Le perdite pregresse ammontano ad 800.

La controllata utilizza le perdite pregresse:

Risultato d' esercizio	1.000
(meno) Perdite pregresse	<u>(800)</u>
Reddito da trasferire alla controllante	200

Caso B

Le perdite pregresse ammontano a 1.500.

La controllata utilizza le perdite pregresse:

Risultato d' esercizio	1.000
(meno) Perdite pregresse	<u>(1.000)</u>
Reddito da trasferire alla controllante	0

Le perdite riportabili all' esercizio successivo della controllata sono pari a 500.

❖ Esempio – perdita d' esercizio e perdite pregresse

La società controllata nell' esercizio 2009 presenta una perdita d' esercizio pari a 600.

Le perdite pregresse ammontano a 500.

La controllata può trasferire alla controllante soltanto la perdita dell' esercizio pari a 600.

Le perdite pregresse, pari a 500, sono riportabili all' esercizio successivo della controllata.

❖ Condizioni per l'efficacia dell'opzione (TUIR, art. 119)

L'efficacia dell'opzione è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- identità dell'esercizio sociale di ciascuna società controllata con quello della controllante (esempio: 1 gennaio-31 dicembre);
- esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e della controllante;
- elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la società o ente controllante. Tale domiciliazione è richiesta ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi al periodo d'imposta interessati dall'opzione;
- comunicazione dell'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione all'Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa (16 giugno, se l'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio).

❖ Durata dell' opzione (TUIR, art. 117, co. 3, e art. 120, co. 2)

- Permanendo il requisito del controllo, l' opzione ha durata per 3 esercizi ed è irrevocabile
- Il requisito del controllo di cui all' art. 117, comma 1), deve sussistere sin dall' inizio di ogni esercizio relativamente al quale la controllante e la controllata si avvalgono dell' esercizio dell' opzione.
- Nel caso venga meno il requisito del controllo:
 - non potrà richiedersi (attraverso l' opzione) il consolidamento delle partecipazioni per le quali il controllo non sussiste dall' inizio dell' esercizio fiscale di riferimento;
 - dal consolidamento, si decade se il citato requisito, pur sussistendo dall' inizio del periodo d'imposta, venga a cessare durante lo stesso.

❖ Il contratto di adesione al consolidato fiscale

- Regola i rapporti che si instaurano tra le imprese del gruppo per effetto dell'adesione al regime della tassazione consolidata
- È un contratto di diritto privato, non regolato dalla normativa fiscale. Può essere bilaterale o plurisoggettivo e, di norma, è stipulato in forma scritta
- È volto a garantire che le società partecipanti non subiscano alcun danno dall'adesione al consolidato fiscale. A tal fine:
 - stabilisce i criteri di ripartizione e utilizzo delle perdite fiscali nel gruppo;
 - può contenere clausole che prevedono una remunerazione immediata delle perdite attribuite al gruppo, oppure una remunerazione condizionata e differita;
 - disciplina gli effetti dell'interruzione e del mancato rinnovo della tassazione di gruppo, così da stabilire le modalità di attribuzione delle perdite fiscali non utilizzate.
- È soggetto alla disciplina sull'attività di direzione e coordinamento prevista dal c.c.

❖ Interruzione della tassazione di gruppo (TUIR, art. 124)

Si verifica nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita del requisito del controllo di cui all' art. 117 TUIR;
- b) fusione di una società controllata in altra non inclusa nel consolidato;
- c) fruizione di una riduzione dell' aliquota IRES da parte di una società;
- d) assoggettamento a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione giudiziale, ecc.;
- e) trasformazione di una società soggetta a IRES in società non soggetta a IRES;
- f) trasformazione della consolidata in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell' art. 120 TUIR;
- g) trasformazione della consolidante in un soggetto avente natura giuridica diversa da una di quelle indicate nell' art. 117 TUIR;
- h) trasferimento all' estero della residenza della consolidata o della consolidante se la stessa non rispetta le condizioni di cui all' art. 117, co. 2, TUIR;
- i) fusione tra consolidata e società non inclusa nella tassazione di gruppo.

❖ Effetti dell' interruzione (TUIR, art. 124)

- Se il requisito del controllo viene meno prima del compimento del triennio, entro 30 giorni dalla cessazione del controllo stesso:
 - la controllante deve integrare quanto versato a titolo di acconto, se il versamento complessivamente effettuato è inferiore a quello dovuto relativamente al “perimetro di consolidamento” che permane;
 - ciascuna ex-controllata deve integrare il versamento a titolo di acconto con riferimento al proprio reddito, così come risultante dalla propria comunicazione alla controllante (art. 121);
 - se la controllante ha versato a titolo di acconto una somma eccedente rispetto a quanto dovuto in base al nuovo perimetro di consolidamento, può attribuire in tutto o in parte i versamenti già effettuati, ed eccedenti, alle ex-controllate.
- In ogni caso, i crediti chiesti a rimborso e, limitatamente a quanto non attribuito alle controllate, le eccedenze portate a nuovo, permangono nell' esclusiva disponibilità della controllante.

- In caso di interruzione prima del compimento del triennio, le perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione del consolidato, possono seguire, a scelta del contribuente, uno dei seguenti trattamenti fiscali:
 - permangono nell'esclusiva disponibilità della società o ente controllante;
 - sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo, secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (art. 13, comma 8, del D.M. 9 giugno 2004).
- Infine, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento che ha comportato l'interruzione della tassazione di gruppo, la consolidante è tenuta a comunicare all'Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell'opzione, nonché l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto.

❖ Mancato rinnovo dell' opzione (TUIR, art. 125)

- Anche nell' ipotesi di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio, i crediti chiesti a rimborso e, limitatamente a quanto non attribuito alle controllate, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell' esclusiva disponibilità della società o ente controllante.
- Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione del consolidato possono seguire, a scelta del contribuente, uno dei seguenti trattamenti fiscali:
 - permangono nell' esclusiva disponibilità della società o ente controllante;
 - sono imputate alle società che le hanno prodotte e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati (art. 13, comma 8, del D.M. 9 giugno 2004).

❖ Obblighi in capo alla controllante (TUIR, art. 118 e 122)

- riporto a nuovo dell'eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili;
- liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo;
- presentazione della dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale come somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato;
- versamento a saldo e in acconto dell'imposta.

❖ Obblighi in capo alle controllate (TUIR, art. 121)

- compilazione della dichiarazione dei redditi al fine di comunicare alla controllante il proprio reddito complessivo, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti d' imposta spettanti, e gli eventuali acconti autonomamente versati;
- ogni necessaria collaborazione alla controllante per consentirle l' adempimento degli obblighi che le competono nei confronti dell' Amministrazione finanziaria, anche successivamente al periodo di validità dell' opzione.
- presentazione all' Agenzia delle Entrate della propria Dichiarazione dei Redditi, *senza liquidazione dell' imposta*.


❖ Responsabilità (TUIR, art. 127)

- La controllante è responsabile:
 - per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato;
 - solidalmente con le consolidate per le sanzioni ad esse erogate.

- Le controllate sono responsabili:
 - solidalmente con la controllante per la maggiore imposta accertata e per i relativi interessi, riferita al reddito complessivo globale risultante dal consolidamento in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile;
 - per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dal consolidamento in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile.

Esempio 1

Aliquota d' imposta
33%



	A	B	C	Totale
Reddito imponibile	3.000	2.000	1.500	6.500
Imposte				-2.145
Reddito netto				4.355

	A	B	C
Reddito imponibile	3.000	2.000	1.500
Imposte	-990	-660	-495
Reddito netto	2.010	1.340	1.005



Scritture contabili della controllante A

Diversi	a	Debiti tributari		2.145
Imposte sul reddito dell'esercizio			990	
Crediti verso impresa controllata B			660	
Crediti verso impresa controllata C			495	

Scritture contabili della controllata B


Imposte sul reddito dell'esercizio	a	Debiti verso controllante	660	660
------------------------------------	---	---------------------------	-----	-----

Scritture contabili della controllata C

Imposte sul reddito dell'esercizio	a	Debiti verso controllante	495	495
------------------------------------	---	---------------------------	-----	-----

Esempio 2

Aliquota d' imposta
33%



	A	B	C	Totale
Reddito imponibile	3.000	-2.000	1.500	2.500
Imposte				-825
Reddito netto				1.675

	A	B	C
Reddito imponibile	3.000	-2.000	1.500
Imposte	-990	660	-495
Reddito netto	2.010	-1.340	1.005



Scritture contabili della controllante A

Diversi	a	Diversi		
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>			990	
<i>Crediti verso impresa controllata C</i>			495	
		<i>Debiti verso impresa controllata B</i>		660
		<i>Debiti tributari</i>		825

Scritture contabili della controllata B

<i>Crediti verso controllante</i>	a	<i>Compenso da controllanti per perdita fiscale (E -22 d)</i>	660	660
-----------------------------------	---	---	-----	-----

Scritture contabili della controllata C

<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	a	<i>Debiti verso controllante</i>	495	495
---	---	----------------------------------	-----	-----

CARTA INTESTATA “CONSOLIDANTE A ”

Spett.le
CONSOLIDATA B

Data,

Oggetto: proposta di adesione a consolidato fiscale nazionale

Facendo seguito alle intese intercorse, Vi trasmettiamo la nostra proposta di adesione al

“CONTRATTO DI CONSOLIDAMENTO FISCALE

tra

La SOCIETÀ CONTROLLANTE A, (di seguito: anche la “CONTROLLANTE” o “PARTE”)

e

La SOCIETÀ CONTROLLATA B (di seguito: anche la “CONTROLLATA” o “PARTE”)

Premesso che:

1. il D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 (“Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’art. 4 della Legge 7 aprile 2003, n. 80”) ha sostituito, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio a partire dal 1° gennaio 2004, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) con l’imposta sul reddito delle società (IRES);
2. nell’ambito della nuova IRES è stato introdotto un istituto impositivo inedito per il nostro ordinamento: il cd. Consolidato Fiscale Nazionale (di seguito: “CONSOLIDATO FISCALE”), la cui disciplina è contenuta nella Sezione II, Capo II del Titolo II, articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 come modificato dal citato D. Lgs. n. 344 del 2003 (di seguito: “TUIR”);
3. il successivo Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 9 giugno 2004 ha stabilito le disposizioni applicative della disciplina relativa al CONSOLIDATO FISCALE, secondo quanto previsto dall’art. 129 del TUIR (di seguito: il “DECRETO DI ATTUAZIONE”);
4. il Consolidato Fiscale prevede un regime opzionale per la tassazione di gruppo, che consiste nella determinazione, in capo alla società o ente controllante, di un unico reddito imponibile di gruppo – corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti (società controllante e società controllate) – e, conseguentemente, di un’unica imposta sul reddito delle società del gruppo (di seguito: l’“OPZIONE”);

5. l'OPZIONE consente, a certe condizioni, di usufruire di un regime di tassazione di favore rispetto a quello altrimenti applicabile, i cui principali benefici consistono nella possibilità di:
 - compensare eventuali perdite fiscali dei soggetti aderenti al gruppo con i redditi di altri soggetti aderenti al gruppo stesso nell'ambito dello stesso esercizio;
 - trasferire eventuali eccedenze di risultato operativo lordo, così come definito dall'art. 96 del TUIR, per rendere deducibile una maggior quota di interessi passivi;
6. dal predetto regime di tassazione di gruppo risultante dall'esercizio dell'Opzione potrebbero complessivamente conseguire in capo alla controllata unicamente potenziali vantaggi finanziari e/o economici e non anche svantaggi o mancati benefici;
7. l'art. 117 del TUIR prevede che solo i soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120 del TUIR, possano esercitare l'OPZIONE;
8. la "CONTROLLATA" rientra tra i soggetti controllati ai sensi del precedente punto 7;
9. nel quadro normativo più sopra delineato, la "Società controllante" ritiene conveniente aderire al CONSOLIDATO FISCALE ed intende proporre alla "Società controllata" di far parte del perimetro di consolidamento fiscale;
10. l'OPZIONE può essere validamente esercitata atteso che:
 - a) la CONTROLLANTE e la CONTROLLATA sono entrambe società rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a) del TUIR, residenti in Italia;
 - b) la CONTROLLANTE detiene nella CONTROLLATA una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numero 1) del codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120 del TUIR e detto controllo sussiste dall'inizio dell'esercizio;
 - c) la CONTROLLANTE e la CONTROLLATA hanno entrambe l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare;
 - d) la CONTROLLANTE e la CONTROLLATA non fruiscono di riduzioni dell'aliquota dell'IRES;
 - e) né la CONTROLLANTE né la CONTROLLATA sono assoggettate alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;
 - f) né la CONTROLLANTE né la CONTROLLATA hanno optato, in qualità di partecipate, per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del TUIR;
11. è intenzione delle PARTI regolare i rapporti tra le stesse derivanti dall'esercizio congiunto dell'OPZIONE.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto le PARTI convengono e stipulano quanto segue:

1 DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto valgono le seguenti definizioni:

Atti e provvedimenti relativi all'IRES

Sono i seguenti atti e provvedimenti di natura tributaria relativi all'IRES riferiti ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'OPZIONE:

1. gli avvisi di accertamento, ivi compresi quelli relativi all'accertamento parziale, ancorché non ritualmente notificati, che accertano maggiori redditi assoggettabili ad IRES;
2. le cartelle esattoriali o di pagamento emesse ai sensi delle vigenti disposizioni indipendentemente dal titolo o norma per i quali le stesse siano emesse, ancorché non ritualmente notificate, portanti iscrizioni a ruolo dell'imposta IRES, di interessi, pene pecuniarie e/o soprattasse relativi a debiti d'imposta IRES;
3. le richieste di dati e notizie relative alle dichiarazioni Modello Unico delle società di capitali, notificate o comunicate ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600;
4. gli atti e i provvedimenti di cui sopra anche laddove gli stessi, oltre all'IRES, si riferiscano ad imposte diverse dall'IRES.

Consolidato Fiscale

E' il nuovo istituto impositivo definito nel punto 2 delle premesse.

Contratto

E' il presente contratto.

Controllante

E' la società "Società controllante", come sopra identificata.

Controllata

E' la società "Società controllata" come sopra identificata.

Gruppo

E' il Gruppo facente capo ad "Società controllante"

Informazioni

Sono le informazioni e le notizie (anche orali), i dati, i documenti, gli atti di qualunque natura, su qualunque supporto riportati o registrati, attinenti:

- all'attuazione del CONSOLIDATO FISCALE
- al CONTRATTO

che le PARTI si scambino nell'esecuzione del CONTRATTO.

Opzione

E' l'opzione per la tassazione di gruppo che le PARTI esercitano congiuntamente, così come definita al punto 4 delle premesse.

2 ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TASSAZIONE DI GRUPPO

2.1 Con la sottoscrizione del CONTRATTO le PARTI si danno atto della decisione di esercitare congiuntamente l'OPZIONE e si impegnano a regolare i reciproci rapporti connessi all'esercizio della medesima secondo quanto previsto nel CONTRATTO.

2.2 Poiché, come previsto dall'art. 5, comma 2 del DECRETO DI ATTUAZIONE, l'OPZIONE si perfeziona con la comunicazione della scelta del suo esercizio all'Agenzia delle Entrate competente entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lettera d) del TUIR, la CONTROLLANTE si impegna a comunicare l'OPZIONE alla predetta Agenzia delle Entrate secondo le modalità adottate con Provvedimento di quest'ultima del 2 agosto 2004 entro il 16 giugno 2008, salvo eventuale proroga.

3 ELEZIONE DI DOMICILIO

3.1 La CONTROLLATA con la sottoscrizione del CONTRATTO elegge domicilio presso la sede legale della CONTROLLANTE ai fini della notifica degli ATTI E PROVVEDIMENTI relativi all'IRES riferiti ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'OPZIONE.

3.2 L'elezione di domicilio di cui al precedente art. 3.1 è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito è stato incluso nella dichiarazione dei redditi del consolidato.

3.3 Dell'elezione di domicilio di cui all'art. 3.1 è data notizia dalla CONTROLLANTE alla competente Agenzia delle Entrate nella comunicazione di cui all'art. 2.2.

3.4 Nel caso di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del periodo di validità dell'OPZIONE, l'elezione di domicilio di cui all'art. 3.1 cesserà automaticamente di avere efficacia tra le PARTI – senza necessità di alcuna specifica ulteriore comunicazione o notifica da parte della CONTROLLANTE alla CONTROLLATA – dalla data in cui si verifica l'evento che ha causato la predetta interruzione, salvo che per gli effetti di cui all'art. 3.2.

4 NOTIFICA DI ATTI O PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IRES

4.1 Nel caso di notifica di un ATTO o PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'IRES indirizzato alla CONTROLLATA presso il domicilio eletto ai sensi dell'art. 3.1, la CONTROLLANTE si impegna a :

- comunicare per iscritto alla CONTROLLATA l'avvenuta notifica entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi;
- inviare entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione l'originale dell'ATTO o del PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'IRES notificato.

4.2 Qualora l'ATTO O PROVVEDIMENTO RELATIVO ALL'IRES contenga termini di pagamento che non consentano il rispetto dei termini di cui all'art. 4.1, la CONTROLLANTE si impegna a comunicare l'avvenuta notifica nonché ad adottare adeguate misure per effettuare l'invio dei relativi originali nel più breve tempo possibile e comunque in tempo utile per consentire alla CONTROLLATA di rispettare quanto indicato nell'ATTO O PROVVEDIMENTO ALL'IRES notificato.

4.3 Le PARTI si danno atto che le eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto da parte della CONTROLLATA dei termini contenuti negli ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IRES dovuto a fatti ascrivibili all'esclusiva responsabilità della CONTROLLANTE rimarranno interamente a carico di quest'ultima.

5 DECISIONI CONSEGUENTI AD ATTI O PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IRES

5.1 La CONTROLLATA si impegna a comunicare alla CONTROLLANTE le decisioni da assumere in conseguenza degli ATTI O PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IRES notificati alla CONTROLLANTE e riguardanti la CONTROLLATA entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento degli stessi da parte della CONTROLLATA.

5.2 Qualora richiesto dalla CONTROLLATA, la CONTROLLANTE si impegna a fornire la propria disponibilità ad esaminare congiuntamente gli ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'IRES di cui all'art. 5.1 al fine di concordare le decisioni da adottare in merito all'eventuale impugnazione degli stessi, ivi compresa la richiesta di misure cautelari o d'urgenza.

5.3 Nel caso in cui la PARTI non raggiungessero un accordo ai sensi del precedente art. 5.2, resta inteso che la CONTROLLATA potrà assumere in autonomia le decisioni che riterrà più opportune a tutela degli interessi delle PARTI.

6 OBBLIGHI DELLA CONTROLLATA

6.1 Per effetto dell'esercizio dell'OPZIONE, la CONTROLLATA deve presentare all'Agenzia delle Entrate competente la propria dichiarazione dei redditi nei modi e nei termini previsti dal Regolamento approvato con D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, senza liquidazione dell'IRES dovuta, computando in diminuzione dall'eventuale reddito complessivo le perdite relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di GRUPPO, ed indicando il reddito prodotto all'estero e la relativa imposta ivi pagata.

6.2 Per consentire alla CONTROLLANTE di presentare la dichiarazione dei redditi del consolidato di GRUPPO e pagare le relative imposte dovute sulla base delle informazioni ricevute dalle società controllate, la CONTROLLATA si impegna a:

- a) trasmettere alla CONTROLLANTE copia della dichiarazione dei redditi di cui al precedente art. 6.1, al fine di comunicare la determinazione:
 - del proprio reddito complessivo (o perdita);
 - delle ritenute subite;
 - delle detrazioni e dei crediti d'imposta spettanti;
 - degli eventuali acconti autonomamente versati,allegando a detto modello il prospetto di cui all'art. 109, comma 4, lett. b) del TUIR con le indicazioni richieste relative ai componenti negativi di reddito dedotti;
- b) trasmettere alla CONTROLLANTE i dati relativi all'eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili ai sensi dell'art. 96 del TUIR ovvero delle eccedenze di risultato operativo lordo non integralmente sfruttato per la deduzione per consentire alla CONTROLLANTE di effettuare eventuali compensazioni con le opposte situazioni della CONTROLLANTE e/o delle altre società aderenti al consolidato fiscale, così come previsto dal comma 7 dell'art. 96 del TUIR.

- c) fornire alla CONTROLLANTE ogni necessaria collaborazione per consentirle l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria anche successivamente al periodo di validità dell'OPZIONE;
- d) ottemperare alle eventuali richieste di altre informazioni provenienti dalla CONTROLLANTE che siano finalizzate agli adempimenti posti a carico della stessa in conseguenza dell'esercizio dell'OPZIONE.

6.3 Resta inteso che la CONTROLLATA dovrà riconoscere alla CONTROLLANTE gli importi dovuti per i versamenti in acconto e a saldo dell'IRES dovuta, nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente al momento e con valuta pari alla data in cui la CONTROLLANTE provvede ai versamenti medesimi.

6.4 Resta altresì inteso che la CONTROLLATA, dovrà rendere disponibili alla CONTROLLANTE, mediante procedura telematica concordata, la documentazione, i dati, le informazioni di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 6.2 entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per il versamento del saldo dell'IRES. A seguito di specifica richiesta della CONTROLLANTE, la CONTROLLATA dovrà inviare la predetta documentazione anche in forma cartacea.

7 OBBLIGHI DELLA CONTROLLANTE

7.1 La CONTROLLANTE s'impegna a presentare la dichiarazione dei redditi del Consolidato del GRUPPO e a calcolare il reddito complessivo globale apportando le variazioni previste dal TUIR in materia, alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti che hanno esercitato l'OPZIONE, assunti per l'intero importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla CONTROLLANTE medesima.

7.2 Una volta determinato il reddito complessivo globale di cui al precedente art. 7.1 la CONTROLLANTE provvede agli obblighi di versamento, saldo ed in acconto, dell'unica IRES, se dovuta, dal GRUPPO.

8 RESPONSABILITA'

8.1 La CONTROLLANTE e la CONTROLLATA si danno atto che la CONTROLLANTE è solidamente responsabile con la CONTROLLATA:

- per le somme dovute dalla CONTROLLATA ai sensi dell'art. 127, comma 1 del TUIR (vale a dire per le maggiori imposte accertate, sanzioni ed interessi, riferite al suo reddito complessivo, per le somme che risultano dovute con riferimento alla dichiarazione della CONTROLLATA, a seguito dell'attività di controllo prevista dall'art. 36-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, nonché per le violazioni degli obblighi strumentali per la sua determinazione);
- per il pagamento delle somme che risultano dovute all'Amministrazione Finanziaria nel caso di omesso versamento dovuto in base alla dichiarazione dei redditi del consolidato (di cui all'art. 122 del TUIR);

8.2 Le PARTI convengono che la CONTROLLATA dovrà corrispondere alla CONTROLLANTE gli importi che quest'ultima sarà chiamata a versare all'Amministrazione Finanziaria per fatti esclusivamente imputabili alla responsabilità della CONTROLLATA, dietro semplice richiesta della CONTROLLANTE.

9 VERSAMENTO DEL PRIMO ACCONTO DELL'IRES

9.1 Le PARTI si danno atto che gli obblighi relativi al pagamento degli acconti di imposta dovuti dopo l'opzione per il consolidato fiscale vengono assunti dalla CONTROLLANTE la quale utilizzerà a tal fine i dati comunicati dalla CONTROLLATA.

9.2 La CONTROLLANTE si riserva la facoltà di chiedere alla CONTROLLATA il rimborso degli importi pagati per la comminazione di sanzioni pecuniarie dovute ad omesso o insufficiente versamento di acconto causato da erronea determinazione dello stesso da parte della CONTROLLATA.

10 PERDITE FISCALI

10.1 Le eventuali perdite fiscali risultanti dalle dichiarazioni di cui al precedente art. 6.1, relative ai periodi d'imposta cui si applica la tassazione consolidata, sono utilizzate ad insindacabile giudizio della CONTROLLANTE, anche in relazione alla normativa di cui all'art. 84 del TUIR, disciplinante il riparto delle perdite stesse.

10.2 Le perdite fiscali di esercizio utilizzate in applicazione dei principi della tassazione di gruppo sono pagate alla CONTROLLATA che le ha generate nella misura dell'aliquota dell'IRES applicabile in relazione al periodo d'imposta in cui dette perdite sono utilizzate.

10.3 Il pagamento dell'importo relativo alle perdite utilizzate deve avvenire entro la fine dell'esercizio successivo a quello in cui le perdite sono state utilizzate. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti gli interessi passivi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

10.4 Eventuali eccedenze di perdite fiscali non utilizzate, in quanto non compensabili nell'esercizio, sono riportate a nuovo in capo alla CONTROLLANTE ed il pagamento delle stesse sarà rinviato all'esercizio in cui saranno fruite dalla CONTROLLANTE o da altre società partecipanti al consolidato fiscale.

10.5 In caso di interruzione anticipata o di mancato rinnovo dell'OPZIONE, le perdite trasferite alla CONTROLLANTE e non ancora utilizzate rimarranno di esclusiva pertinenza della CONTROLLANTE stessa.

11 CREDITI D'IMPOSTA, RITENUTE E DETRAZIONI

11.1 Gli importi relativi ai crediti d'imposta italiani ed esteri, alle ritenute a titolo d'acconto, alle detrazioni, agli eventuali acconti autonomamente versati e alle eventuali eccedenze (queste ultime relative a periodi d'imposta anteriori ad esercizi per i quali è stata esercitata l'OPZIONE) di competenza della CONTROLLATA, nei limiti in cui sono computabili dalla CONTROLLANTE in diminuzione dell'IRES lorda dovuta sull'imponibile consolidato ovvero riportabili a nuovo in capo alla CONTROLLANTE medesima, sono riconosciuti dalla CONTROLLANTE alla CONTROLLATA e pagati dalla CONTROLLANTE entro il termine previsto per il versamento del saldo dell'IRES.

12 ECCEDENZE DI RISULTATO OPERATIVO LORDO AI FINI DELLA DETRAZIONE DI INTERESSI PASSIVI ED ONERI ASSIMILATI

12.1 L' eventuale eccedenza di risultato operativo lordo, così come definito dall'art. 96 TUIR, trasferito alla CONTROLLANTE, è utilizzato dalla stessa per compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi propri e/o di altre società aderenti al consolidato fiscale.

12.2 L'eccedenza di risultato operativo utilizzato in applicazione dei principi della tassazione di gruppo è pagato alla CONTROLLATA che lo ha trasferito nella misura dell'aliquota dell'IRES applicabile in relazione al periodo d'imposta in cui detta eccedenza è utilizzata.

12.3 Il pagamento dell'importo di cui al punto che precede deve avvenire entro la fine dell'esercizio successivo a quello in cui le eccedenze sono state utilizzate. Nel caso di ritardato pagamento, saranno dovuti gli interessi passivi calcolati al tasso legale maggiorato di due punti percentuali.

13 DURATA E RINNOVO DELL'OPZIONE

13.1 Permanendo il requisito del controllo di cui all'art. 120 del TUIR, l'OPZIONE ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile.

13.2 Resta inteso che l'OPZIONE può essere rinnovata allo scadere di ciascun triennio tramite un'espressa comunicazione che deve avvenire con le modalità previste dall'art. 5 del DECRETO DI ATTUAZIONE ed entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d) del TUIR.

13.3 Le PARTI si danno atto che il mancato rinnovo dell'OPZIONE produrrà tutte le conseguenze previste dalla normativa fiscale applicabile alla fattispecie di cui trattasi.

14 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

14.1 Le PARTI si danno reciprocamente atto che il CONTRATTO si risolve automaticamente, senza necessità di alcuna comunicazione scritta al riguardo, se il requisito del controllo – così come definito dall'art. 117 del TUIR – dovesse cessare per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio.

15 MODIFICHE AL CONTRATTO

15.1 Qualunque modifica al CONTRATTO dovrà risultare da specifica pattuizione scritta fra le PARTI.

15.2 Resta inteso che qualora durante la vigenza del CONTRATTO la partecipazione azionaria della CONTROLLANTE nel capitale sociale della CONTROLLATA dovesse ridursi rispetto a quella esistente al momento della sottoscrizione del CONTRATTO, le parti s'impegneranno a rinegoziare in buona fede le condizioni del CONTRATTO.

15.3 Nel caso in cui le PARTI non riuscissero a trovare un accordo, i rapporti tra le medesime continueranno ad essere disciplinati dal CONTRATTO che manterrà la sua validità fino alla scadenza del triennio.

16 RECAPITI

16.1 Tutte le comunicazioni relative al CONTRATTO, salvo che sia diversamente previsto in altri articoli, devono essere indirizzate presso la sede legale delle società.

17 RINVIO

17.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 117 a 129 del TUIR e quelle di cui al decreto di attuazione ed eventuali successive modificazioni.

18 LEGGE APPLICABILE

18.1 Il CONTRATTO è retto dalla legge italiana.

Timbro e firma di “Società controllante”

Dichiariamo di avere soffermato la nostra particolare attenzione sulle seguenti clausole, che approviamo specificamente ad ogni effetto di legge:

Articolo 2.2 Responsabilità della CONTROLLANTE nel caso di mancato rispetto dei termini.

Articolo 8.1 Casi di responsabilità solidale della CONTROLLANTE.

Articolo 9 Responsabilità della CONTROLLATA in caso di insufficiente versamento di acconto dell'IRES.

Articolo 10 Perdite fiscali: utilizzo e pagamento.

Articolo 11 Eccedenze di risultato operativo lordo: utilizzo e pagamento.

Articolo 14 Risoluzione automatica del CONTRATTO.

Timbro e firma di “Società controllante”

* * * * *

Ove d'accordo, vogliate restituirci copia del presente contratto trascritta, siglata in ciascuna pagina e sottoscritta in calce in segno di completa accettazione dei contenuti, nonché per specifica approvazione delle clausole espressamente richiamate - sopra riportate.

Cordiali saluti.

Timbro e firma di “Società controllante”